

Da: cobas_slai_palermo@libero.it

Oggetto: Ai Collaboratori scolastici delle scuole di ogni ordine e grado: Lettera aperta sull'assistenza igienico personale specializzata per gli alunni disabili

Data: 16/11/2025 15:08:21

Notificare al personale interessato ai sensi della L.300/70

Ai Collaboratori scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Lettera aperta sull'assistenza igienico personale specializzata per gli alunni disabili

L'assistenza specializzata igienico personale alle studentesse e agli studenti disabili delle scuole di ogni ordine e grado è sotto attacco in particolare da alcuni anni da parte della Regione Siciliana ed enti intermedi (Comuni e Città Metropolitane) che provano a cancellarlo definitivamente e illegalmente, scaricandolo sui Collaboratori scolastici statali, unicamente per risparmiare soldi.

Un artefice nello specifico di tutto questo è stato l'ex assessore Scavone dell'Assessorato regionale Famiglia, Lavoro e politiche sociali, che anni fa ha redatto e diffuso arbitrariamente una circolare che ha di fatto messo seriamente in difficoltà studenti disabili, famiglie e lavoratrici e lavoratori specializzati del settore. L'ex assessore Scavone ha provato a scavalcare tutte le leggi nazionali e regionali vigenti sul tema dell'assistenza igienico personale specializzata, non ultima la legge regionale 10 del 2019 sul diritto allo studio, che devono essere applicate e che non possono essere in alcun modo scavalcate da una circolare!

L'Assessore in questione dell'allora governo regionale Musumeci non è riuscito nel suo chiaro intento di cancellare il servizio di assistenza grazie alla lunga, difficile ma determinata e coerente battaglia messa in campo dalle lavoratrici e dai lavoratori Assistenti igienico personale specializzati organizzati con questa O.S., mentre nello stesso tempo sulla validità delle leggi vigenti e quindi contro l'Assessorato regionale si sono espressi l'ex Ministro Bianchi del MIUR, studi di Avvocati, lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia presso audizioni all'ARS dove questa O.S. ha presieduto, organizzazioni che sostengono le persone disabili, diversi deputati regionali che hanno anche firmato uno specifico Ordine del giorno di cui abbiamo copia degli atti.

Quali sono queste leggi, lo ripetiamo pienamente vigenti? **La Legge 104/92** in primis e a seguire :

L'art. 17 DLGS 66/2017, prevede in riferimento alle Regioni a Statuto Speciale come la Sicilia che: *"Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di inclusione scolastica alle regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano secondo i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione"*.

L' Art. 116 Cost. che recita : *" Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti"*

L' Art. 117 Cost. comma 1 che recita : *"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'Ordinamento dell' unione Europea e dagli obblighi internazionali"* ; Comma 2: *" Lo stato ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie: n) Disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica"*

L'Art. 117 Cost. comma 2 che recita : *"Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato"*.

La suddetta normativa costituzionale non stabilisce alcuna attribuzione di competenza esclusiva dello Stato in materia di "organizzazione dei servizi scolastici", a differenza delle Regioni.

La legge regionale 68 del 1981, ribadiamo, ha istituito in Sicilia la figura dell'Assistente igienico-personale al fine dell'inserimento sociale, nello specifico nelle scuole, dei soggetti con handicap.

Il DLGS 1998, n. 112, in vigore, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali), aveva attribuito alle *"province, in relazione all' istruzione scolastica superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola i compiti e le funzioni di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio"* (Consiglio di Stato 2013/3950).

La Legge regionale 2004 n. 15, art. 22 che recita *"L'assistenza igienico personale e gli altri servizi volti*

a favorire l'integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3 legge 104 del 1992, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana. 2. Rimane ferma la competenza delle province regionali per i servizi di cui al comma 1, per le scuole secondarie di secondo grado e gli altri istituti universitari".

La Legge regionale n. 24/2016, art. 6. che recita *"I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'art. 27 legge regionale 2015 n. 15, con particolare riguardo ai servizi di: trasporto, convitto, semi convitto, igienico personale, comunicazione extra scolastica, attività extrascolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti, (ergo sono trasferite), alle competenze della regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Le città metropolitane e i liberi Consorzi Comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri".*

La legge regionale n. 10 del 20.06.2019 *"Disposizioni in materia di diritto allo Studio" che recita "La regione, nel rispetto... del comma 2 dell'art. 117 della Costituzione delle norme generali dettate dalla legge dello Stato e delle autonomie scolastiche e universitarie, esercita, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la potestà esclusiva in materia di istruzione primaria e formazione professionale, nonché ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, la potestà concorrente in materia di istruzione secondaria di primo e secondo grado e universitaria";*

all'art.16 "Interventi rivolti ai soggetti con disabilità o con bisogni educativi speciali", comma 3 *"La regione, per assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo, collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e gli specialisti del settore per assicurare la fornitura di specifici e adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti della legge 104 del 1992 e di assistenza igienico - personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004 n. 15 e dall'art. 6 delle legge regionale 2016 n. 24 e successive modifiche e integrazioni".*

Il suddetto comma 3 richiamando la legge regionale n. 15 del 2004, il cui art. 22 definisce le specifiche competenze di tutti i servizi specialistici compreso il servizio igienico - personale, per le Province, scuola secondaria di secondo grado e istituti universitari e Comuni fino alla scuola di primo grado, così richiama l'art. 6 legge 2016 n. 24, che specifica che il servizio "igienico - personale", svolto in precedenza dalle ex province, è trasferito alla competenza della Regione.

Queste leggi unitamente a sentenze di Cassazione e sentenze di alcuni TAR dicono chiaramente che si tratta di assistenza igienico-personale specialistica obbligatoria, essenziale e non sottoposta a vincolo di bilancio!

I collaboratori scolastici statali che abbiano o non abbiano fatto il corso di 40/60 ore, per i quali da CCNL scuola è prevista la cosiddetta assistenza di base, **non c'entrano nulla con questa prestazione di assistenza specializzata** né per le leggi esistenti e in vigore né per le mansioni previste appunto dal suddetto Contratto Nazionale di Lavoro.

Purtroppo nella confusione e nel disastro e azione illegittima dovuta alla strumentale disapplicazione delle leggi per tagliare servizi obbligatori e risparmiare risorse, messi in atto innanzi tutto dalla Regione Siciliana/Assessorato di competenza e dagli Enti intermedi , talvolta o sempre più spesso i Dirigenti Scolastici "invitano" i collaboratori a svolgere questa mansione o mettono in atto non legittimi ordini di servizio richiedendo appunto mansioni specializzate che non rientrano nel profilo contrattuale dei CS, ma questo è assolutamente illegale! E qualche volta questi "inviti" si trasformano anche in odiosi ricatti o in minacce di provvedimenti disciplinari! La stessa nuova figura dell'Operatore Scolastico che sarà avviata non prevede nessuna mansione di assistenza igienico personale di tipo specializzato ma rientra sempre nell'assistenza di base.

Come Slai cobas per il sc, invitiamo quindi i Collaboratori scolastici delle scuole a far rispettare i propri diritti e a non cedere ad eventuali imposizioni di ordini di servizio non legittime da qualsiasi parte vengano su mansioni che sono proprie degli Assistenti igienico personale specializzati, di un servizio che devono per legge erogare regione ed enti intermedi.

Partirà a breve una diffida nei confronti dei Dirigenti scolastici che non si attengono alla normativa vigente, mentre questa O.S. come sempre ha fatto continua a lottare per la difesa di diritti basilari, il diritto allo studio degli studenti disabili e il diritto al lavoro contrastando peraltro le becere logiche di guerra tra poveri tra lavoratori e lavoratrici a cui sempre vogliono trascinarci i governi, contro Regione siciliana, Città Metropolitane e Comuni, come il Comune di Palermo che più che in modo osceno e illegale ha tolto dalle scuole di primo grado gli Assistenti igienico-personale per coprire buchi di organico nelle suoi uffici senza rimpiazzare le figure, o come la Città Metropolitana di Palermo dove da anni contrastiamo la pesante riduzione del servizio verso gli studenti disabili che si vuole mettere in atto per risparmiare sulla pelle di studenti, famiglie e lavoratori del settore.

SLAI COBAS PER IL S.C.

Per ogni informazione, confronto, per contatti

cobas_slai_palermo@libero.it - 3387708110 - 3408429376